

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L’EFFETTUAZIONE DI RILIEVI CONCERNENTI LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE FONDAMENTALI, LO STATO/CONDIZIONE DI PONTI E MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, IN OTTEMPERANZA ALLE “LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI”.

CUP C59J20000510001 – CIG 93364255A4

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 2 SETTEMBRE 2022, ORE 13:00

TERMINE ULTIMO PER RICHIESTE SCRITTE DI CHIARIMENTI: 23/08/2022

TERMINE ULTIMO PER RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: 26/08/2022

PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA VIRTUALE: 5 SETTEMBRE 2022, ORE 10:00

1. PREMESSA

La presente procedura di gara è avviata in esecuzione della determina di approvazione del progetto e a contrarre n. 1513 del 27/12/2021. In relazione all’intervenuta disposizione del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in tema di revisione prezzi, si è provveduto al conseguente adeguamento dello schema di contratto facente parte del progetto approvato.

Il presente disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando di gara relativo all’affidamento del censimento e delle ispezioni di ponti e manufatti di competenza della Città metropolitana di Bologna.

2. OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO – TERMINE DI ESECUZIONE

Il contratto ha per oggetto l’esecuzione

- a) del censimento dei 517 ponti, viadotti, cavalcavia, cavalcaferrovia, sottopassi e manufatti (livello 0) e
 - b) delle ispezioni visive e la redazione delle schede di difettosità (livello 1) dei medesimi ponti, viadotti, cavalcavia, cavalcaferrovia, sottopassi e manufatti
- secondo le *Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti* del 17/4/2020, allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.88/2019 e successive revisioni, aggiornamenti e integrazioni.

I ponti, viadotti, cavalcavia, cavalcaferrovia, sottopassi e manufatti oggetto del contratto sono quelli di competenza della Città metropolitana di Bologna indicati nell’elenco ponti (ALL. 2).

L’importo complessivo del servizio è pari a € 1.285.718,40, comprensivo di manodopera, oneri e IVA, ed è così determinato:

Servizio di censimento (livello 0) e ispezione visiva (livello 1) conformemente alla linee guida del 17/4/2020	A corpo	€ 616.425,00
Noli di attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio	A misura	€ 382.715,00
Oneri per personale RFI	A corpo	€ 4.320,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A corpo	€ 19.586,29
Totale a base di gara		€ 1.023.046,29
Oneri previdenziali 5%		€ 30.821,25
Totale		€ 1.053.867,54
IVA 22 %		€ 231.850,86
Importo complessivo del servizio		€ 1.285.718,40

L'importo a base di gara ammonta a € 1.023.046,29, di cui:

- oneri per la manodopera soggetti a ribasso € 779.725,00
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.586,29.

L'esecuzione del contratto decorre dalla data di stipulazione oppure, se antecedente, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione e deve essere ultimato entro il 30/9/2024.

L'esecuzione del servizio deve essere coerente con l'ordine di priorità riportato nell'elaborato *Elenco ponti per ordine di priorità* (ALL. 2).

3. FINANZIAMENTO, CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con i fondi del Decreto Ministero delle infrastrutture n. 224 del 29/5/2020 (in G.U. 11/7/2020 n. 173).

Il corrispettivo sarà contabilizzato a misura.

Le prestazioni oggetto di contratto sono assoggettate al pagamento degli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22%.

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite agli artt. 9 e 11 dello Schema di contratto.

È prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale alle condizioni di cui all'art.35, comma 18, del Codice nonché dell'art.207 del D.L. n.34 del 19/05/2020 («Decreto Rilancio») convertito in legge 17/7/2020, n.77, come modificato dall'art. 13, co. 1, del D.L. 1/12/2020, n. 183, convertito dalla L. 26/2/2021, n. 21.

Revisione dei prezzi: i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

4. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

4.1. Per l'espletamento della presente gara la Città Metropolitana si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione è indispensabile:

- a) un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

- b) la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) la registrazione al portale SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.2.

La presentazione dell'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sullo stesso e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalla registrazione stessa.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

4.2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account a lui riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

5. PUBBLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI GARA

5.1. Il bando di gara è pubblicato:

- sul sito Internet: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
- sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – supplemento TED n. S143 del 27/07/2022;
- sulla GURI - V Serie Speciale «Contratti Pubblici» n. 87 del 27/07/2022;
- sul profilo del committente all'indirizzo:
<https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>
- sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Sitar 2.0)
- per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale.

5.2. La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Elaborati del progetto:
 - 01.Relazione Tecnico Illustrativa

- 02.Computo Metrico Estimativo
 - 03.Computo Metrico Estimativo degli Oneri per la Sicurezza
 - 04.Elenco Prezzi Unitari
 - 05.Analisi Prezzi
 - 06.Schema di contratto
 - ALL. 1 Corografia
 - ALL. 2 Elenco ponti per ordine di priorità
 - ALL. 3 Elenco ponti con dettaglio costi
- c) Patto di integrità adottato dalla Città metropolitana di Bologna
- d) Modulistica per la partecipazione alla gara:
1. Istanza e dichiarazioni sostitutive
 2. DGUE altri soggetti
 3. Dichiarazioni integrative del DGUE
 4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne penali
 5. Dichiarazione relativa alla posizione dei soggetti che rivestono il ruolo di titolare, socio accomandatario, legale rappresentante, direttore tecnico o amministratore muniti di poteri di rappresentanza
 6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai soggetti cessati dalla carica
 7. Facsimile di offerta tecnica

La documentazione di gara è disponibile:

- sul SATER, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito Internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>,
- sul profilo del committente all'indirizzo sopra indicato mediante link alla piattaforma SATER.

6. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta la preventiva visita dei luoghi.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche Codice), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

8.1. Requisiti di ordine generale

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici

- per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e/o
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

8.2. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti in forma di società di ingegneria o di società di professionisti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, c. 3, del Codice, dell'iscrizione al Registro della C.C.I.A.A.. I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presentano dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti.

8.3. Requisiti di qualificazione

Ai fini della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono soddisfare le seguenti condizioni

- a) fatturato globale non inferiore a € 1.000.000,00 nel triennio 2019-2020-2021;
- b) avvenuto svolgimento, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno 1 servizio di ispezione ponti di importo complessivo almeno pari a € 100.000,00;
- c) avere nel proprio organico (come soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali) almeno 2 persone iscritte all'albo professionale degli ingegneri o architetti ed in possesso del certificato di 2° livello relativo ad esami ispettivi su ponti e viadotti emesso da organismi accreditati, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024 ovvero ai sensi della norma UNI EN ISO 9712.

In caso di partecipazione in forma di costituito/constituendo raggruppamento orizzontale

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo
- il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto integralmente dalla capogruppo
- il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto dalla capogruppo, per almeno il 50%

È ammesso l'avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 D.Lgs.50/2016, del solo requisito di cui alla lettera c).

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice (trattandosi di procedura ordinaria di scelta del contraente non è applicabile la deroga di cui all'art. 1, c. 4 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020);
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di Bologna Via Rizzoli 5 - IBAN IT46 A030 6902 4771 0000 0046 048 - BIC BCITITMM.

«Istruzioni per il cassiere INTESA SANPAOLO

HU00 (Ambiente Emulazione)

TRANS:CADC

ENTE: 1040025 (Città metropolitana di Bologna)

TIPO DEPOSITO:PRO

INTESTAZIONE.....(indicare chi effettua il versamento)

CAUSALE: valorizzare il campo lungo saltando il primo, quello breve.

TIPO CAUZIONE: C

CODICE BOLLO: 025 (esente)

IMPORTO

invio di verifica dati

CONFERMA: SI'

Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare sul SATER la ricevuta del pagamento effettuato;

3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19/1/2018 (GU n. 83 del 10/4/2018) contenente il «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50».
- d) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER:**

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, di seguito riassunte:

a.1) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%.	50,00%
a.2) La suddetta riduzione si applica , non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	
b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009	Da sola -30% cumulabile con lett. a.1) -50% -30%
b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1)	Da sola -20% Cumulo con lett. a.1) -50% -20%
c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.	Da sola -20% cumulabile con lett. a.1 e a.2) -50% -20%
d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.	Da sola -15% cumulabile con lett. a.1), a.2), b.1), b.2),
e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.	30% non cumulabile

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti caricando sul SATER scansione dei certificati posseduti ovvero dichiara la qualità di micro/piccola/media impresa.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

La garanzia fideiussoria dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) accessibile dal sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it – Servizi - Servizi online - Gestione Contributi Gara) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

11.1. La presente procedura viene condotta mediante la piattaforma SATER alla quale è possibile accedere attraverso il seguente URL https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

Gli operatori economici sono invitati a far riferimento alle “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SATER per ciò che attiene alla registrazione, alla qualificazione e all’operatività sulla piattaforma.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione su SATER.

La registrazione si conclude con l’attribuzione all’utente delle credenziali di accesso che consentono:

- la formulazione di quesiti;
- la presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta.

Non sarà ammessa altra modalità di presentazione della documentazione e dell’offerta; gli invii con modalità difformi non saranno presi in considerazione.

11.2. I plichi digitali contenenti le offerte dovranno pervenire, esclusivamente mediante il portale SATER, entro il termine indicato nel bando di gara.

I plichi dovranno inoltre essere suddivisi in 3 buste virtuali da inserire in piattaforma seguendo le indicazioni rispettivamente per la «Documentazione amministrativa», «Offerta tecnica» e «Offerta economica».

Nella busta virtuale **Documentazione amministrativa** dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

1. L’istanza di partecipazione redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello “istanza di partecipazione” allegato al presente bando, con le relative dichiarazioni sostitutive; l’istanza deve essere compilata dalle imprese che concorrono singolarmente, da ciascuna delle imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (RTI), dai consorzi di tutti i tipi nonchè dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzio fra società cooperative o fra imprese artigiane ex art.45, comma 2, lettera b) D. Lgs.50/2016; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l’istanza di ammissione deve essere compilata dall’organo comune e dalle imprese retiste aderenti; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, l’istanza di ammissione deve essere compilata dall’organo comune e dalle imprese retiste aderenti o, eventualmente, solo dalle imprese indicate dall’organo comune;

Nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, il pagamento dell’imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00, inserire il suo numero seriale all’interno della domanda di partecipazione nell’apposito campo e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

2. DGUE redatto preferibilmente utilizzando il modello presente su SATER oppure il modello “DGUE altri soggetti”; il DGUE deve essere compilato dagli operatori economici che concorrono singolarmente, da ciascuno degli OE facenti parte di un raggruppamento temporaneo (RTI), dai consorzi di tutti i tipi nonchè dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzio fra società cooperative o fra imprese artigiane ex art.45, comma 2, lettera b) D. Lgs.50/2016; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, il DGUE deve essere compilato dall’organo comune e dalle imprese retiste aderenti; in caso di concorrente in forma di rete di

- impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, il DGUE deve essere compilato dall'organo comune e dalle imprese retiste aderenti o, eventualmente, solo dalle imprese indicate dall'organo comune;
3. le dichiarazioni di cui agli allegati 3-4-5; le dichiarazioni devono essere rese dagli operatori economici che concorrono singolarmente, da ciascuno degli OE facenti parte di un RTI, dai consorzi di tutti i tipi, dai consorziati che compongono il consorzio nel caso di consorzio non ancora costituito nonché dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs.50/2016; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, le dichiarazioni devono essere compilate dall'organo comune e dalle imprese retiste aderenti; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, le dichiarazioni devono essere compilate dall'organo comune e dalle imprese retiste aderenti o, eventualmente, solo dalle imprese indicate dall'organo comune. Le dichiarazioni di cui agli allegati 3-4-5 devono essere compilate dalle persone indicate nell'articolo 80, comma 3 D.Lgs.50/2016 diverse dalla persona che ha firmato il DGUE. La dichiarazione di cui all'allegato 4 non deve essere compilata nel caso in cui le persone non abbiano riportato condanne penali, ovvero il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.
 4. le dichiarazioni sostitutive di cui allegato 6; le dichiarazioni devono essere rese dalle imprese che concorrono singolarmente, da ciascuna delle imprese facenti parte di un RTI, dai consorzi di tutti i tipi, dai consorziati che compongono il consorzio nel caso di consorzio non ancora costituito nonché dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs.50/2016; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, la dichiarazione deve essere compilata dall'organo comune e dalle imprese retiste aderenti; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la dichiarazione deve essere compilata dall'organo comune e dalle imprese retiste aderenti o, eventualmente, solo dalle imprese indicate dall'organo comune. La dichiarazione non deve essere compilata nel caso in cui non vi siano persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.
 5. cauzione provvisoria per un importo di **€ 20.460,93** (o di importo ridotto nei casi di cui all'art. 93, comma 7 D.Lgs.50/2016) costituita in una delle forme consentite dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M.19/01/2018, n.31, e con validità di almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; qualora sia costituita nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cauzione deve contenere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 codice civile;
 - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante;
 6. copia semplice delle certificazioni che giustificano la riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93, comma 7 D.Lgs.50/2016;
 7. dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex articolo 93, comma 8, D. Lgs.50/2016 e s. m. e dal D.M.19/01/2018, n.31, e valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La dichiarazione non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 8. mandato collettivo speciale con rappresentanza oppure una dichiarazione di impegno delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo che, in caso di aggiudicazione, esse conferiranno

mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse designata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (solo per i RTI);

9. documentazione ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs.50/2016 (solo per concorrenti che facciano ricorso all'avvalimento):

- DGUE a firma dell'ausiliaria,
- dichiarazione integrativa del DGUE a firma dell'ausiliaria,
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata,
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

10. il contratto di rete (solo per concorrenti in forma di rete di impresa);

11. PASSOE.

I documenti sopra indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 devono essere firmati digitalmente.

Si segnala che la mancanza dei documenti sopra indicati costituisce causa **di esclusione dalla gara** qualora il concorrente, seppur invitato a integrare la documentazione carente, non vi provveda entro il termine assegnato (ex articolo 83 D.Lgs.50/2016).

11.3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE o della dichiarazione sostitutiva che ne riporti i contenuti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 3 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio o di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11.4. La busta virtuale "**B - Offerta tecnica**" contiene, a pena di esclusione, l'offerta tecnica redatta compilando il modello 7 allegato al presente disciplinare, corredato dalle relazioni indicate nello stesso, tutto da caricare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Le predette relazioni hanno formato e dimensioni definite (vedasi par. 13); in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, la relazione sarà considerata valida e leggibile fino al limite di dimensione indicato e qualunque cosa dichiarata fuori dal limite dimensionale non verrà letta e considerata. Si precisa che eventuali copertine e indici non sono da considerarsi all'interno del numero massimo di facciate consentite. Nella redazione delle relazioni descrittive per l'offerta tecnica non sono ammessi allegati: ove prodotti non saranno valutati.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti riferimenti a prezzi e/o ribassi né altre indicazioni relative all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila.

I file privi di firma digitale non verranno valutati.

11.5. La busta virtuale "**C - Offerta economica**" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica formulata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito ed in particolare:

- la percentuale unica di ribasso, in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, utilizzando fino ad un massimo di 3 cifre decimali;

- la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA");
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA").

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile mediante il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 – secondo periodo, del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra l'offerta economica compilata sulla piattaforma SATER in cifre ed in lettere, verrà considerata valida l'offerta espressa in lettere.

12. PROCEDIMENTO DI GARA

12.1. L'apertura virtuale dei plichi avverrà nella seduta pubblica fissata

alle ore 10:00 del giorno 5 settembre 2022.

Detta seduta **avverrà esclusivamente in modalità telematica** e gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Trattandosi di seduta virtuale gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 24 ore prima della data fissata.

Il/i verbale/i della/e seduta/e pubbliche saranno pubblicati sul SATER, anche ai fini dell'art. 76 comma 2, lett. a-bis) del Codice, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, nonché sul profilo del committente al link:

<https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25371URP0104/T/Verbali-sedute-di-gara-ed-elenchi-ammessi-esclusi>

12.2. Inversione della procedura

In applicazione dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019 - applicabile per effetto dell'art. 52, comma 1 lett. a-3), del D.L. 77/21 convertito in legge n. 108/2021 - la stazione appaltante intende utilizzare la cosiddetta «inversione della procedura» di cui all'art. 133, comma 8, del Codice e, cioè, procedere alla verifica della busta amministrativa dopo l'apertura dell'offerta tecnica ed economica.

Pertanto il Seggio di gara, utilizzando le modalità individuate da SATER, procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando «Apertura Buste» senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito «*Ammessa ex art. 133 comma 8*» a ciascun offerente;

- apertura delle buste offerta tecnica, verifica del suo contenuto e consegna alla commissione giudicatrice;
- esame delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice;
- apertura delle buste economiche ed eventuale individuazione delle offerte anomale;
- eventuale procedimento di verifica di anomalia;
- esame della busta amministrativa dell'operatore economico risultato al 1° posto della graduatoria stilata dalla piattaforma SATER.

12.3. La piattaforma SATER provvederà automaticamente alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice.

In caso di offerte vincenti con il medesimo punteggio complessivo, verrà collocata al primo posto in graduatoria l'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione qualitativa dell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

12.4. I verbali delle sedute di gara verranno pubblicati su SATER e dalla data della pubblicazione iniziano a decorrere i termini per la proposizione di eventuali istanze in autotutela.

12.5. L'amministrazione procederà a verificare i requisiti di ordine generale e di qualificazione dell'aggiudicatario. Qualora i requisiti non risultassero soddisfatti, l'amministrazione provvederà ad informare l'Autorità giudiziaria e l'ANAC per gli accertamenti del caso. L'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara.

Qualora il concorrente aggiudicatario sia una micro, piccola o media impresa, non si farà luogo alla verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione.

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo che sarà stato concluso il procedimento di verifica dell'anomalia ed il relativo provvedimento verrà comunicato mediante la piattaforma SATER e pubblicato sul sito dell'amministrazione appaltante.

Qualora alla gara sia stata ammessa una sola offerta, l'amministrazione si riserva di non aggiudicare all'unico offerente.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

13.1. L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di valutazione elencati nella tabella che segue per i quali, nella seconda colonna, la lettera Q "quantitativi" indica i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica, mentre la lettera D "discrezionali" sottintende elementi di natura qualitativa che verranno valutati dalla Commissione nell'esercizio della discrezionalità che le compete:

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Q/D	Punti max
1.1. Numero di ponti già ispezionati	Q	30
1.2. Riduzione dei tempi di esecuzione delle ispezioni Livello 1	Q	20
1.3. Personale impiegato nella esecuzione delle ispezioni Livello 1	D	30

La Commissione valuterà l'elemento **1.1 Numero di ponti già ispezionati** attribuendo

- coefficiente 1 al concorrente che dichiara di aver ispezionato il più elevato numero di ponti e
- coefficiente proporzionale al numero dei ponti ispezionati, ai concorrenti che abbiano ispezionato un numero inferiore di ponti.

Al riguardo si precisa:

- che con il termine *ponti* si intendono anche viadotti, cavalcavia, cavalcaferrovia, sottopassi e
- che l'aggiudicatario dovrà documentare il numero di ponti ispezionati esibendo le schede di ispezione ponti livello 1 o le relazioni di ispezione che ha emesso.

I coefficienti attribuiti dalla Commissione verranno poi inseriti nella piattaforma SATER ai fini della trasformazione nel punteggio individuato nella tabella riepilogativa di cui sopra.

* * * * *

L'elemento di valutazione **1.2 Riduzione dei tempi di esecuzione delle ispezioni Livello 1** riguarda il termine entro cui il concorrente si impegna ad ultimare tutte le ispezioni di ponti di livello 1 e a caricare nel software Linee Guida Ponti i report delle ispezioni (scheda di ispezione livello 1 e scheda di valutazione dei difetti).

Il termine massimo per le operazioni di cui sopra è di 750 giorni naturali e consecutivi.

Unitamente alla indicazione della riduzione del termine, il concorrente dovrà anche illustrare, con una breve relazione (max 2 facciate formato A4), le modalità organizzative e il numero di persone che intende impiegare per rispettare il termine che ha proposto tenendo altresì conto di tutte le previsioni dello schema di contratto; in particolare dovrà riportare l'articolazione dei termini intermedi conseguenti alla riduzione proposta.

Si precisa

- che con il termine *ponti* si intendono anche viadotti, cavalcavia, cavalcaferrovia, sottopassi
- che la riduzione dei tempi deve essere espressa in giorni naturali e consecutivi, minori di 750, entro cui il concorrente si impegna a completare tutte le ispezioni di livello 1 dei 517 ponti e
- che non verranno attribuiti punteggi per termini di ultimazione delle ispezioni inferiori a 600 giorni.

La commissione attribuirà

- coefficiente 1 al concorrente che dichiara la massima riduzione dei tempi di esecuzione delle ispezioni di ponti e
- coefficiente proporzionale alla diversa durata, ai concorrenti che abbiano indicato date diverse.

Verrà attribuito coefficiente pari a zero qualora

- il concorrente non allega la relazione illustrativa o
- la relazione preveda modalità di esecuzione della prestazione in contrasto con quanto previsto nello schema di contratto.

I coefficienti attribuiti dalla Commissione verranno poi inseriti nella piattaforma SATER ai fini della trasformazione nel punteggio individuato nella tabella riepilogativa di cui sopra.

* * * * *

La Commissione valuterà l'elemento **1.3 *Personale impiegato nella esecuzione delle ispezioni Livello 1*** con il metodo del confronto a coppie, di seguito illustrato, valutando l'esperienza specifica dei tecnici che il concorrente si impegna ad impiegare nella esecuzione del contratto.

Ai fini della valutazione il concorrente dovrà allegare, per ciascuno degli ispettori che impiegherà nella esecuzione delle ispezioni livello 1, una scheda curriculum (numero massimo 2 facciate A4) in cui siano sintetizzati i seguenti contenuti:

- titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione all'ordine professionale, conseguimento del certificato di 2° livello relativo ad esami ispettivi su ponti e viadotti emesso da organismi accreditati, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024 ovvero ai sensi della norma UNI EN ISO 9712
- numero di ponti già ispezionati per i quali abbia firmato la scheda di ispezione ponti livello 1 o le relazioni di ispezione
- eventuali pubblicazioni relative alle ispezioni dei ponti
- eventuali incarichi di consulente tecnico (CTU o CTP) nell'ambito di procedimenti giurisdizionali civili o penali relativi a ponti.

Confronto a coppie: ogni commissario confronta ciascuna offerta con le altre ed esprime il proprio grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Al termine del confronto ogni commissario somma le preferenze che ha attribuito a ciascun concorrente, poi si sommeranno le preferenze attribuite da tutti i 3 commissari a ciascun concorrente. La somma delle preferenze ottenute da ciascun concorrente verrà trasformata in coefficienti assegnando il coefficiente 1 al concorrente con il numero maggiore di preferenze e agli altri concorrenti il coefficiente proporzionale al numero di preferenze ottenute.

I coefficienti attribuiti dalla Commissione verranno poi inseriti nella piattaforma SATER ai fini della trasformazione nel punteggio individuato nella tabella riepilogativa di cui sopra.

* * * * *

13.2. Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si utilizzerà la seguente formula non lineare:

$$\text{Coefficiente} = (\text{Ribasso offerto} / \text{Ribasso massimo offerto})^{0,5}$$

L'attribuzione dei punteggi avverrà, attraverso la piattaforma SATER, secondo il metodo aggregativo compensatore.

14. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Il RUP sottoporrà a verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta la migliore offerta qualora

- ricada nella condizione di cui all'articolo 97, comma 3 D.Lgs.50/2016, oppure
- appaia anormalmente bassa in base ad altri elementi ex articolo 97, comma 6 D.Lgs.50/2016.

Il RUP deciderà se avvalersi o meno della commissione giudicatrice nella valutazione di congruità dell'offerta.

L'esito della verifica di congruità verrà comunicato all'aggiudicatario.

15. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

15.1. Il subappalto è regolato dall'art.105 D.Lgs.50/2016, così come modificato dall'articolo 49 decreto legge 31/5/2021 n.77 e successive modificazioni e dalle disposizioni del D.Lgs.81/2008.

Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo; tuttavia, per l'esecuzione delle ispezioni di livello 1, l'affidamento in subappalto è consentito solo in favore di soggetti in possesso del certificato di 2° livello relativo ad esami ispettivi su ponti e viadotti emesso da organismi accreditati, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024 ovvero ai sensi della norma UNI EN ISO 9712.

Sono integralmente affidabili a terzi i noli di attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio.

Il concorrente che intenda far eseguire alcune prestazioni/attività mediante subappalti o altri contratti assimilati deve indicare le prestazioni/attività che intende subappaltare compilando la relativa dichiarazione contenuta nel DGUE; non è richiesta l'indicazione di alcuna terna di subappaltatori. In mancanza di tale dichiarazione, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto.

L'autorizzazione al subappalto verrà concessa solo:

- a) se il concorrente avrà indicato, nella relativa dichiarazione, le prestazioni/attività o le parti di prestazioni/attività che intende affidare in subappalto in caso di aggiudicazione, e
- b) se il soggetto affidatario del subappalto sia in possesso di adeguata qualificazione.

15.2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs.50/2016 e s.m., l'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

16. AVVIO DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva di dare avvio alla esecuzione del servizio in via d'urgenza dopo che è stato assunto il provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche se non è ancora stato firmato il contratto di appalto, mediante apposito verbale.

17. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro il 23/08/2022.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 26/08/2022, tramite SATER.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di

consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

18. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE

18.1. Il concorrente che risulterà aggiudicatario in via definitiva riceverà specifica comunicazione a mezzo pec da parte dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione invierà apposita richiesta di presentazione della seguente documentazione con indicazione del relativo termine perentorio:

1. la garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall'art.103 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e dal D.M.19/01/2018, n.31; la cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la durata fino alla conclusione del rapporto contrattuale;
2. le polizze assicurative di cui all'articolo 103, comma 7 D.Lgs.50/2016;
3. il mandato collettivo con procura redatto per atto pubblico (qualora l'aggiudicatario sia un RTI);
4. l'atto costitutivo del consorzio ex art. 2602 c.c. (qualora l'aggiudicatario sia un consorzio non ancora costituito);
5. la comunicazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci o di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque il diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, (qualora l'aggiudicatario sia una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata);
6. le informazioni relative ai soggetti nei confronti dei quali è necessario acquisire l'informazione antimafia;
7. le ricevute di pagamento delle spese contrattuali e del rimborso delle spese di pubblicità della gara.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, l'incameramento della cauzione provvisoria, l'azione per il risarcimento dei danni e l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione del bando e degli esiti di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nei quotidiani pari a € 1.965,99.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico e firma digitale: le spese di stipulazione e di registrazione sono a carico dell'affidatario; l'importo stimato è pari a € 3.153,00.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le comunicazioni ai concorrenti verranno compiute attraverso la piattaforma SATER via pec.

18.2. Ad integrazione di quanto riportato nel precedente paragrafo 18.1, si specifica che la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice deve essere redatta in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1).

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

18.3. Ad integrazione di quanto riportato nel precedente paragrafo 18.1, si specifica che la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016, deve essere specifica per le prestazioni di cui alla presente procedura di affidamento e redatta secondo quanto riportato nell'articolo 12 dello schema di contratto.

In particolare la polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione appaltante, deve coprire i danni:

- a) subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento totale o parziale dei ponti, viadotti, cavalcavia, cavalcaferrovia, sottopassi e manufatti oggetto del contratto nonché degli eventuali impianti ed opere ivi esistenti;
- b) subiti da terzi, incluso il personale della stazione appaltante autorizzato ad accedere al cantiere per ragioni di servizio.

18.4. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui ai paragrafi precedenti dovranno avere durata sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, l'operatore economico è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Tale polizza, da presentarsi unitamente all'altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere dalla data di avvio del servizio, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata qualora la consegna avvenisse in via d'urgenza.

Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative alla procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna – via M. D'Azeglio n. 54 - 40123 Bologna (BO) - Posta elettronica:

tarbosegrprotocolloamm@ga-cert.it - Telefono: 051/4293101-2-3 (Centralino) - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it entro il termine previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

21. DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e 32, comma 4 del Codice il termine di conclusione del presente procedimento è fissato in 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito di bando o lettera di invito o avvisi anche per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna – Area Sviluppo delle infrastrutture - presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016..

Bologna, 27 luglio 2022

Per il Dirigente del Settore strade e sicurezza
Il Dirigente dell'Area Sviluppo delle infrastrutture
Ing. Massimo Biagetti
firmato digitalmente